



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale di Nocera Inferiore  
Prima Sezione Civile

Proc. R.G.A.C. n. 2336/2004

Il Giudice dott. Luigi Levita

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

**rilevato** che nelle more del presente procedimento è entrato in vigore, con immediata applicabilità (Trib. Milano, 26 giugno 2013), l'art. 185-bis c.p.c., a mente del quale *"Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice"*;

**evidenziato** inoltre alle parti il coordinamento con l'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, *"se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92"*;

**tenuto conto** del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti:

1) alcune questioni emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono **pacifiche**, e segnatamente:

- Il rapporto di conto corrente fra le parti;

2) alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono **di pronta soluzione**, e segnatamente:

- la questione dell'anatocismo bancario;

- la questione della commissione di massimo scoperto;

- la questione della capitalizzazione degli interessi;

3) il valore della controversia sicuramente non elevato, il che impone la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa

**P. Q. M.**

Il Giudice **formula** alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa: corresponsione a parte opposta della somma di euro 8.000,00 all'attualità, previa compensazione delle rispettive ragioni ed a definizione integrale della controversia. Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti e con imputazione delle spese dell'espletata CTU a carico della banca.


**Fissa**, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del **15.1.2014**; a tal fine, le parti sono invitate a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta.

**Si riserva** all'esito per l'eventuale prosieguo istruttorio (in particolare, affidamento di incarico integrativo al CTU).

**Rappresenta** alle parti che i costi delle rispettive spettanze legali, di un'eventuale supplemento di consulenza tecnica d'ufficio e di ogni altro adempimento connesso hanno già oltrepassato, cumulativamente considerati ed in ragione dell'anzianità della lite, il valore della controversia.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Nocera Inferiore, 27.8.2013.



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Alfredo Banella*

**Il Giudice**  
*dott. Luigi Levita*

